



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 43

CODICE ENTE 10869

del 20.12.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 21:00
Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) GRASSI | GIANNI |
| 2) OMETTO | LUIGINA SIMONA |
| 3) RANZATO | EMANUELA |
| 4) COMUNIAN | CHIARA |
| 5) GOTTARDI | MATTEO |
| 6) STORTI | NICOLA |
| 7) BIGNOTTI | CLAUDIO |
| 8) ZEN | MARCO |
| 9) SOMENZI | GIOVANNI |
| 10) BULGARELLI | MAURIZIO |
| 11) CAVICCHINI | FRANCESCA |
| 12) CHIZZONI | GIANNI |
| 13) CREMONA | GIANLUCA |

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Presenti: 10

Assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sabina CANDELA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marco ZEN assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Relaziona l'assessore al bilancio Ranzato precisando che le aliquote dell'imposta municipale unica per l'anno 2025 sono confermate come applicate nell'anno 2024.

Aperta la discussione, il consigliere Cremona dichiara il proprio voto contrario in coerenza con il voto espresso nell'anno precedente.

Chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”*;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2024, che ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all'IMU, tenendo in considerazione le categorie già definite dal precedente Decreto del 7 luglio 2023;

Considerato che la legge n. 160/2019 istitutiva della nuova IMU dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2020;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13/12/2023 di determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta IMU per l'anno 2024;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le agevolazioni/esenzioni per l'anno 2025 così come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di

delibera dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO, altresì, lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Bulgarelli, Cavicchini, Cremona), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **di approvare** quanto esposto in premessa, che qui viene richiamato ed integralmente riportato quale parte integrante;
2. **di stabilire**, per le motivazioni in premessa, le aliquote e le agevolazioni/esenzioni relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, così come riportato nel Prospetto delle aliquote ivi allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che risultano confermate come nell'anno precedente;
3. **di trasmettere** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
4. **di trasmettere** il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre 2025;
5. **di diffondere** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Rodigo, nella sezione dedicata ai Tributi Comunali 2025, nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
6. **di dichiarare** la presene deliberazione, attesa l'urgenza di procedere nel merito, con separata votazione espressa per alzata di mano: voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Bulgarelli, Cavicchini, Cremona), astenuti nessuno, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 43 del 20/12/2024 ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
PER L'ANNO 2025.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 20.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Emiliano BONATTI

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 20.12.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Elena FURLANI



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Marco Zen

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 28/12/2024 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 07/01/2025

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art.134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO REGGENTE

Dott.ssa Sabina Candela

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1%
Terreni agricoli		0,95%
Aree fabbricabili		1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)	0,6%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 9/12/2024 alle 12:30:57